

 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	pon 2014-2020	 MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)				
 ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 "DELLA GENGA – ALIGHIERI" VIA DON PIETRO BONILLI - SPOLETO Tel. e Fax 0743/49858 e mail pgic842001@istruzione.it Codice Fiscale 93023310548				

REGOLAMENTO D'ISTITUTO: INTEGRAZIONE RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale

di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 0005836 - 11/09/2020

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

ART. 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica o registro elettronico a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento ed i suoi allegati e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento ed i suoi allegati sono pubblicati anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. I componenti la comunità scolastica possono consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

ART. 3 – PREMESSE

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- **SARS-CoV-2:** Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARSCoVs), da qui il

nome scelto di SARS-CoV-2.

- **Covid-19:** "Covid-19 è il nome della malattia che può provocare gravi problemi all'apparato respiratorio causata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).
- **Caso Confermato di Covid-19:** Una persona rilevata positiva all'infezione SARS-CoV-2 a seguito di un test di conferma effettuato da un laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o di riferimento Regionale, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
- **Caso Sospetto di Covid-19:** Si definisce un caso sospetto Covid-19, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09/03/2020, un soggetto che possiede una tra le seguenti caratteristiche:
 - 1) persona con infezione respiratoria acuta con insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria, senza una causa che spieghi pienamente il fenomeno clinico e storia di viaggi o residenza in un'area o paese in cui è stata segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
 - 2) persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
 - 3) persona con una infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria come tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero senza una causa che spieghi pienamente il fenomeno clinico.
- **Contatto Stretto:** Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09/03/2020, come:
 - una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid 19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es.: ufficio, aula, sala riunioni, ecc.) con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di Covid-19, (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, si considerano come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
- **Pulizia:** complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di

pertinenza (art. 1 comma 1 lett. A del D.M. n. 274 del 07/07/1997 “Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”).

- **Disinfezione:** complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (art. 1 comma 1 lett. B del D.M. n. 274 del 07/07/1997 “Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”).
- **Sanificazione:** complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore (art. 1 comma 1 lett. E del D.M. n. 274 del 07/07/1997 “Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”).
- **D.P.I.:** si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), ai sensi dell'art 74 comma 1 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.
- **Mascherine chirurgiche:** il termine mascherine chirurgiche si riferisce a mascherine monouso approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per uso come dispositivi medici in base alla normativa nazionale e comunitaria (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) e norma UNI EN 14683:2019). Le mascherine chirurgiche non sono Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- **Mascherine facciali filtranti:** le mascherine facciali filtranti sono Dispositivi di Protezione Individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o FFP3, in base alla EN 149:2001+A1:2009 e secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/425.

ART. 4 - REGOLE GENERALI

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) è fatto d'obbligo prendere visione del presente “Regolamento di Istituto: integrazione recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 e della malattia da coronavirus covid-19” e dei suoi allegati.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel

presente Regolamento e nei suoi allegati. Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina di protezione i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica predisposta;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

ART. 5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato qualora si verifichi anche una delle seguenti condizioni:

a) presenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale;

b) presenza da parte di un convivente del proprio nucleo familiare di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altri sintomi sospetti di COVID-19;

c) qualora il soggetto e/o un convivente dello stesso nucleo familiare sia un caso confermato di COVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie;

d) qualora il soggetto e/o un convivente dello stesso nucleo familiare sia oggetto di un provvedimento di isolamento domiciliare (quarantena) da parte dell'Autorità Sanitaria;

e) qualora il soggetto e/o un convivente dello stesso nucleo familiare sia stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;

f) qualora il soggetto e/o un convivente dello stesso nucleo familiare sia residente o domiciliato in un comune o zona oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale o dalla zona per il contenimento della diffusione del virus (zona rossa);

g) qualora il soggetto e/o un convivente dello stesso nucleo familiare presti la propria attività lavorativa in un'azienda/ente in cui negli ultimi 14 giorni ci sia stato un caso confermato di COVID-19 o un provvedimento di isolamento domiciliare (quarantena) da parte dell'Autorità Sanitaria;

h) qualora il soggetto e/o un convivente dello stesso nucleo familiare sia rientrato in Italia (negli ultimi 14 giorni) da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l'obbligo di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario.

2. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della

certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti alla Scuola, compresi i docenti, i collaboratori scolastici, genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data e orario di accesso e di uscita.

4. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

5. Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l'accesso del personale esterno ed è comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

ART. 6 - IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti e le loro famiglie sono chiamati ad esercitare il proprio senso di responsabilità definito nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3. Le studentesse, gli studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione il proprio

stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero; nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza tramite prenotazione sull'apposita sezione del registro elettronico Nuvola, nelle giornate calendarizzate per i colloqui. È altresì possibile, nei casi in cui vi sia la necessità, inoltrare richiesta di ulteriori colloqui (tramite mail istituzionale o registro elettronico).

ART. 7 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LE LEZIONI

Ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche la prima campanella segnala l'ingresso negli edifici scolastici. Le studentesse, gli studenti e i genitori/accompagnatori autorizzati devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati e secondo le disposizioni di ogni plesso, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti provvedono all'igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di gel posti all'interno di ciascuna aula e prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. In ogni plesso gli alunni e le famiglie sono stati informati dell'ordine di uscita delle classi.

Accoglienza e ricongiungimento degli alunni delle scuole dell'infanzia

1. L'accesso ai genitori non è consentito nei locali della scuola, neanche durante il periodo di inserimento. I bambini verranno consegnati ai collaboratori secondo un protocollo di sicurezza, che, prevede vari accessi rispettando la divisione degli alunni in "bolle".
2. Durante l'inserimento potrà avere accesso al giardino della scuola un solo accompagnatore per bambino.
3. I genitori, dopo aver accompagnato o ripreso i propri figli non dovranno trattenersi all'interno della struttura scolastica per evitare assembramenti.
4. I genitori e gli accompagnatori dei bambini dovranno tenere comportamenti corretti

rispettando la segnaletica e le varie informative esposte. Inoltre si raccomanda di rispettare gli orari di entrata e di uscita.

5. Non sono consentite uscite durante l'orario scolastico, se non per motivi legati a costanti percorsi educativi specifici e comprovati dalla struttura autorizzata.

6. L'alunno dovrà essere accompagnato e ripreso da scuola da un solo genitore o un suo delegato.

7. I bambini ogni giorno dovranno indossare un grembiolino pulito.

Regolamentazione delle entrate posticipate e uscite anticipate

Devono essere limitate il più possibile uscite anticipate o ingressi posticipati, saranno comunque prese in considerazione deroghe motivate da documentati motivi di salute.

ART. 8 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri negli spazi adibiti alle attività fisiche.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

4. Durante le attività didattiche in aula le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica (cattedra/lavagna/LIM ...) o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante e dai compagni. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che

permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione.

8. Agli alunni viene assegnato un banco che non possono cambiare se non su diretta indicazione dell'insegnante e previa igienizzazione.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

ART. 9 UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue.

CORRIDOI

L'uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all'interno del plesso. L'intervallo non può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell'edificio scolastico sia docenti che alunni indosseranno la mascherina.

USO DEGLI SPAZI ESTERNI

Per tutte le attività didattiche, attività ludiche e ricreative possono essere utilizzati gli spazi esterni degli edifici, compatibilmente con l'organizzazione interna di ogni plesso. Durante gli spostamenti sia docenti che alunni indosseranno la mascherina (esclusi gli alunni 0-6 anni), giunti negli spazi esterni è possibile togliersi la mascherina rispettando il distanziamento e con il permesso del docente.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve avere cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso dell'insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

ACCESSO AI DISTRIBUTORI

L'accesso ai distributori non è consentito agli studenti e alle studentesse.

UTILIZZO DELLE PALESTRE

Per le attività di educazione fisica, è da privilegiare il loro svolgimento all'aperto, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).

GESTIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

1. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali a scuola che non siano di uso esclusivo per lo svolgimento delle attività didattiche.
2. Sempre per motivi di igiene è vietato lo scambio di materiale (penne, matite, righelli, ...) che dovrà restare ad uso esclusivo del proprietario. Gli studenti dovranno tenere i cellulari spenti durante tutta la permanenza nei locali scolastici (sia interni che esterni) e custoditi all'interno dei propri zaini sotto diretta responsabilità dei proprietari, salvo altre disposizioni dell'insegnante.
3. È importante portare sempre nello zaino merenda e borraccia o bottiglia personale con su scritto il nome, da cui poter bere. Non si deve condividere cibo, bottiglie e bicchieri con i compagni.
4. Non è consentito lasciare materiale a scuola né negli armadietti né sotto il banco.
5. I fazzoletti di carta vanno obbligatoriamente gettati nel cestino subito dopo l'uso.
6. Non è possibile appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. È necessario portare un contenitore (ed es. un sacchetto richiudibile etichettato) per riporre la mascherina quando si mangia.

Scuola dell'Infanzia

1. Lo zainetto dovrà essere igienizzato tutti i giorni.
2. La merenda dovrà essere riposta in appositi contenitori di plastica rigida e lavabile.
3. Tutti gli oggetti ed indumenti del bambino dovranno essere contrassegnati con il nome ed il cognome.
4. Non è consentito al bambino portare giochi da casa.

ART. 10 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a

scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

ART. 11 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Misure di prevenzione per i lavoratori da attuare in caso di sintomi sospetti

Qualora durante l'attività lavorativa si manifestasse febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 quali tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, astenia (sensazione di fatica eccessiva), perdita del senso dell'olfatto e del gusto è obbligatorio:

- a) Indossare la mascherina chirurgica di protezione al manifestarsi del malore.
- b) Sospendere l'attività lavorativa e uscire dall'ambiente in cui ci si trova se sono presenti altre persone.
- c) Chiamare il collaboratore scolastico in turno per la vigilanza degli alunni qualora si stia svolgendo attività di docenza.
- d) Avvisare della propria situazione il Referente CoVID-19 di plesso e la Segreteria del Personale dell'Istituto Comprensivo Spoleto 1.
- e) Rientrare presso il proprio domicilio senza fare soste in altri luoghi.
- f) Una volta rientrati al proprio domicilio, chiamare il Medico di Famiglia oppure il numero verde della Regione Umbria 800636363, attivato appositamente per l'emergenza, dove un operatore valuterà la situazione e spiegherà cosa fare.
- g) Seguire attentamente tutte le disposizioni emanate dal Medico di Famiglia o dalle Autorità Sanitarie.
- h) Nel caso in cui venga emanato dall'Autorità Sanitaria competente un provvedimento restrittivo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario, NON si deve uscire dalla propria abitazione per nessun motivo.
- i) Comunicare le disposizioni emanate dal Medico di Famiglia o dalle Autorità Sanitarie, telefonando al Referente CoVID-19 di plesso e alla Segreteria del Personale dell'Istituto Comprensivo Spoleto 1.
- j) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal Medico di Famiglia o dalle Autorità Sanitarie.

Misure di prevenzione da attuare in caso alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

Qualora un alunno manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto compatibile con CoVID-19, si dovrà:

- a) L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- b) Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell'alunno.

- c) Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- d) Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- e) Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- f) Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la maschera facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola se disponibile altrimenti una mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- g) Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- h) Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso o direttamente nel cestino dei rifiuti.
- i) Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- j) I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- k) Il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- l) Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- m) Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- n) Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- o) Se il tampone rino-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- p) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come

disposto da documenti nazionali e regionali.

ART. 12 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO, GLI ALUNNI E I GENITORI

Disposizioni per il personale docente

I docenti oltre a quanto indicato precedentemente devono:

- a) verificare che la disposizione dei banchi nelle aule didattiche della scuola primaria e secondaria di I grado sia conforme a quanto indicato nel Protocollo di sicurezza e comunque tale da garantire sempre durante le lezioni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli alunni. Per facilitare tale compito sono stati posizionati sul pavimento degli adesivi indicanti la corretta posizione dei banchi (ad esclusione della scuola dell'infanzia).
- b) Vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli alunni in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli stessi in ogni situazione di movimento (ad esclusione della scuola dell'infanzia).
- c) Vigilare sull'uso frequente da parte degli alunni delle soluzioni disinfettanti, in particolare ogni volta che entrano in aula e prima di utilizzare materiali e attrezzature ad uso promiscuo (computer, LIM, ecc.).
- d) Richiamare l'attenzione degli alunni sui comportamenti corretti da effettuare relativamente alle misure igieniche personali, all'obbligo d'uso della mascherina, al distanziamento interpersonale ed ai comportamenti da evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso.
- e) Igienizzarsi le mani prima della distribuzione agli alunni di materiale didattico e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
- f) Vigilare, per la scuola dell'infanzia, sulla separazione fisica delle sezioni durante le attività.
- g) Areare frequentemente l'aula, lasciando aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le condizioni climatiche, e comunque non meno di 5 minuti ogni ora.
- h) Indossare la mascherina, in tutte le aule, in condizione di staticità qualora non si riesca a mantenere il distanziamento fisico di almeno 2 metri dagli alunni e/o non si dispone di una barriera fisica in plexiglass.
- i) È obbligatorio indossare sempre la mascherina in condizioni di movimento all'interno dell'aula.

Disposizioni per i collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici oltre a quanto indicato precedentemente devono:

- a) Vigilare sull'ingresso delle persone esterne e presidiare gli ingressi.
- b) Far compilare, al momento dell'ingresso, il Registro degli ingressi e l'Autodichiarazione, nei casi previsti e vigilare sulla loro corretta compilazione verificando l'inserimento e la chiarezza di tutte le informazioni richieste.
- c) Vigilare sul rispetto del distanziamento tra le persone di almeno 1 metro e sull'uso delle mascherine all'interno del plesso scolastico.
- d) Controllare che ogni persona, al momento dell'ingresso nel plesso scolastico, utilizzi correttamente le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto

Scolastico.

- e) Controllare il mantenimento della corretta disposizione dei banchi all'interno delle aule a fine giornata delle lezioni.
- f) Areare frequentemente gli ambienti del plesso scolastico, lasciando aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le condizioni climatiche, e comunque non meno di 5 minuti ogni ora.
- g) Effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione così come indicato al Capitolo 10 compilando il relativo Registro delle pulizie.
- h) Controllare quotidianamente la disponibilità del sapone per le mani all'interno dei servizi igienici e delle soluzioni disinfettanti all'interno di ogni dispenser.
- i) Disposizioni per gli alunni

Gli alunni oltre a quanto indicato precedentemente devono:

- a) Rispettare quanto previsto relativamente agli orari e ai percorsi per l'ingresso e l'uscita dal plesso scolastico, specifici per ogni singola classe.
- b) Mantenere sempre il distanziamento tra le persone e gli altri alunni di almeno 1 metro, facendo sì che soprattutto l'ingresso e l'uscita avvengano in modo ordinato, utilizzando le mascherine (ad eccezione degli alunni della scuola dell'Infanzia).
- c) Mantenere sempre il distanziamento tra le persone e gli altri alunni di almeno 2 metri durante lo svolgimento dell'attività fisica.
- d) Prestare la massima attenzione e rispettare le indicazioni che saranno fornite dal personale scolastico e la segnaletica presente all'interno del plesso scolastico.
- e) Non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule.
- f) Utilizzare frequentemente le soluzioni disinfettanti, in particolare ogni volta che si entra in aula, prima di mangiare, di bere, di utilizzare materiali e attrezzature ad uso promiscuo (computer, LIM, ecc.) ed in particolare dopo aver starnutito, soffiato il naso e aver utilizzato materiali e attrezzature ad uso promiscuo e aver usato il bagno.
- g) Tossire e starnutire sulla piega del gomito o all'interno di un fazzoletto di carta.
- h) Gettare i fazzoletti usati, subito dopo il loro utilizzo, all'interno dei contenitori presenti.
- i) Adottare comportamenti corretti specialmente relativamente alle misure igieniche personali, all'uso della mascherina, al distanziamento interpersonale ed evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso. Ricordando che la mascherina chirurgica è monouso e la sua efficacia ha una durata di circa 6/8 ore giornaliere, pertanto una volta utilizzata per una intera giornata scolastica va gettata e non può essere riutilizzata il giorno seguente
- j) Non scambiarsi materiale scolastico (es. libri, penne, ...), bicchieri, bottiglie e alimenti con gli altri alunni.
- k) È vietato portarsi giochi da casa.
- l) In aula gli alunni possono togliere la mascherina se è garantito il distanziamento di 1 metro in condizione di staticità. La mascherina dovrà essere indossata nuovamente in condizione di movimento degli alunni.

Disposizioni per le famiglie

Le Famiglie oltre a quanto indicato precedentemente devono:

- a) Rispettare quanto previsto all'interno del Patto di corresponsabilità per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19.
- b) Richiamare l'attenzione dei propri figli sui comportamenti corretti da effettuare relativamente alle misure igieniche personali, all'obbligo d'uso della mascherina, al

- distanziamento interpersonale ed ai comportamenti da evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso.
- c) L'alunno dovrà essere accompagnato/ritirato esclusivamente da un solo genitore o da una sola persona delegata dai genitori, senza entrare all'interno del plesso scolastico. Anche il genitore o la persona delegata dovranno essere muniti di mascherina.
 - d) È vietato l'ingresso all'interno dei plessi scolastici. L'eventuale ingresso, per motivi urgenti e indifferibili, dovrà essere preventivamente concordato con il personale scolastico. In tali casi si dovranno compilare, al momento dell'ingresso, il Registro degli ingressi e l'Autodichiarazione, inserendo tutte le informazioni richieste.
 - e) Mantenere sempre il distanziamento tra le persone e gli altri alunni di almeno 1 metro, facendo sì che soprattutto l'ingresso e l'uscita avvengano in modo ordinato, utilizzando le mascherine (ad eccezione degli alunni della scuola dell'Infanzia).
 - f) Prestare la massima attenzione e rispettare le indicazioni che saranno fornite dal personale scolastico e la segnaletica presente.
 - g) Adottare comportamenti corretti specialmente relativamente alle misure igieniche personali, all'uso della mascherina, al distanziamento interpersonale ed evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso.

ART. 13 - GESTIONE DEI LAVORATORI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI FRAGILI

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari attuative; l'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.61 del 29/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fioroni
*documento firmato digitalmente ai
sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa*